APPROFONDIMENTO CIVILE

Non punibile avvocato pubblico che per carenze organizzative, non riesce a gestire tutti i fascicoli (CDA Lecce n. 727/2025)

Data pubblicazione: 03/12/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Può un avvocato pubblico essere punito per aver scelto quali udienze seguire prima, in mezzo a centinaia di cause, tribunali diversi e un organico ridotto all'osso?

Quando il lavoro supera i limiti umani, e tra Lecce, Taranto e Brindisi le udienze si accavallano nello stesso giorno, può davvero parlarsi di "negligenza"?

E se quell'avvocato, già colpito da un grave infortunio vertebrale, continua comunque a garantire la difesa dell'Ente, pur con mille difficoltà, può essere sospeso per cinque giorni senza stipendio?

Da queste domande prende avvio il caso **in commento, in particolare sulla responsabilità dell'avvocato pubblico** quando le carenze organizzative dell'Amministrazione rendono impossibile rispettare ogni scadenza da remoto e presenza costante in aula.

Una vicenda che apre un varco nel cuore del diritto del lavoro pubblico: fino a che punto un avvocato dell'Ente è responsabile, quando è l'Ente stesso a non metterlo in condizione di lavorare?

IL FATTO

Un avvocato in servizio presso l'Ufficio legale distrettuale INAIL di Taranto e Lecce subiva una **sanzione disciplinare di 5 giorni di sospensione** irrogata dall'Amministrazione di appartenenza.

Gli addebiti contestati riguardavano:

- la **mancata costituzione in 33 cause** presso il Tribunale di Taranto;
- l'**assenza a 7 udienze**;
- la **sostituzione non autorizzata** in una udienza con un avvocato del libero Foro.

Secondo l'Amministrazione, tali condotte integravano **negligenza e trascuratezza reiterata** nello svolgimento dell'attività professionale, in violazione dei doveri di diligenza, coscienza e responsabilità propri della funzione di avvocato pubblico.

Avverso tale provvedimento, assistito **dall'avvocato Massimiliano Del Vecchio**, il legale dell'Ente agiva in giudizio.-

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 300/2025

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 300/2025 aveva ritenuto sproporzionata la sanzione comminata evidenziando come l'Amministrazione **non avesse considerato le circostanze oggettive** del caso, in particolare:

- l'eccessivo **carico di lavoro** gravante sugli avvocati dell'Ufficio;
- le **gravi carenze di organico**;
- la distribuzione del contenzioso su **tre fori diversi e distanti** (Lecce, Brindisi e Taranto, quest'ultimo a oltre 100 km).

Infatti, dall'istruttoria era emerso che, nonostante le **reiterate segnalazioni del Coordinatore dell'Ufficio**, la situazione non era mai stata risolta. Ogni avvocato gestiva in media oltre **700 pratiche attive**, con udienze calendarizzate negli stessi giorni in sedi differenti e distanti.

Oltre a questa difficoltà organizzativa, oggettiva, era emerso che il ricorrente **non godesse di buone condizioni di salute**, avendo subito nel luglio 2019 un **grave trauma vertebrale** con successive limitazioni alla deambulazione e prescrizione medica di **attività esclusivamente sedentaria**.

Ma il punto cruciale della sentenza è un altro: per il Tribunale salentino:

"*l'attività difensiva resta **affidata alla discrezionalità tecnica dell'avvocato**, che deve poter valutare quali attività siano più urgenti o prioritarie.*
*In presenza di **carichi di lavoro eccessivi**, l'avvocato pubblico può legittimamente scegliere di privilegiare le udienze o le cause più rilevanti, purché tale scelta **non comporti decadenze o preclusioni processuali***".
Nel caso di specie, poi, l'avvocato si era costituito, seppure, tardivamente in tutti i giudizi, e non vi era stato nessuna preclusione o danno erariale, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione nel provvedimento sanzionatorio.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Alla luce di tali elementi, il Tribunale di Lecce aveva escluso che la condotta potesse qualificarsi di "*particolare gravità*" ai sensi dell'art. 28, comma 5, lett. b), del CCNL 1994-1997, ed aveva pertanto **annullato la sanzione disciplinare**.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE

La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro (Presidente e relatrice dott.ssa Caterina Mainolfi, giudice ausiliario avv. Domenico Monterisi) – con la sentenza n. 727/2025, a seguito dell'impugnazione proposta dall'Amministrazione, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, basandosi su due punti essenziali:

- La **documentazione medica** dimostrava un grave problema fisico e la conseguente idoneità solo a mansioni sedentarie, con **limitazione ai viaggi e alle udienze**;
- Le **condizioni di salute** giustificavano la maggior parte delle assenze e omissioni contestate.

La Corte evidenziava, inoltre, la **grave carenza di personale** e i **carichi di lavoro insostenibili** dell'Avvocatura distrettuale, già denunciati da tutti i legali e dal coordinatore.

Le testimonianze confermavano che i professionisti godevano di una **certa autonomia gestionale**: potevano organizzare la turnazione, non presenziare a udienze di scarsa importanza o farsi sostituire, secondo il mandato difensivo e la discrezionalità tecnica riconosciuta.

Pertanto, **non emergevano condotte negligenti o scorrette di particolare gravità** ai sensi dell'art. 28 CCNL.

La Corte d'Appello di Lecce ha confermato che:

- la **sanzione disciplinare era illegittima** per difetto di proporzionalità;
- il dipendente aveva agito in **condizioni lavorative eccezionali e documentate**;
- **mancava qualsiasi elemento di dolo, danno o grave negligenza**;
- l'Ente non poteva punire un comportamento non colpevole, ma derivante da **problemi di salute e disfunzioni organizzative**.

Inoltre, la sospensione fino a 10 giorni (art. 28, comma 5, CCNL 1994-1997) è prevista solo per comportamenti di particolare gravità – come recidiva, danno grave, abbandono del servizio o falsità – condizioni del tutto assenti nel caso concreto.

CONCLUSIONI

L'attività difensiva dell'avvocato non è meccanicamente predeterminata, ma implica margini di **valutazione discrezionale e tecnica** propri del libero professionista, anche quando opera nell'ambito di una Pubblica Amministrazione.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Il difensore, infatti, deve poter graduare le proprie priorità operative in base alla rilevanza, alla complessità e all'urgenza dei procedimenti pendenti, nel rispetto del principio di diligenza professionale.

Ne consegue che, **in presenza di carichi di lavoro eccessivi e obiettivamente insostenibili**, come dimostrato nel caso di specie:

l'avvocato pubblico può legittimamente esercitare una scelta razionale di priorità tra le varie attività processuali, privilegiando quelle che, secondo la propria valutazione tecnico-professionale, risultano più urgenti o suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli in caso di ritardo. Tale condotta non integra né negligenza né inosservanza dei doveri d'ufficio, **se non comporta decadenze, preclusioni o danni per l'Amministrazione**.

Diversamente opinando, si finirebbe per richiedere al difensore pubblico una prestazione impossibile, in violazione dei principi di correttezza, proporzionalità e ragionevolezza che devono improntare la gestione del rapporto di lavoro e l'esercizio del potere disciplinare.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati